



CITTA' DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

Prot. n. 11372 del 15/05/2020

Ordinanza del Sindaco n° 28 del 15 MAGGIO 2020

Oggetto: **DIVIETO DI SPERIMENTAZIONE E/O INSTALLAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI IMPIANTI CON TECNOLOGIA 5G – ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 5 DEL D.LGS. 267/2000**

IL SINDACO

PREMESSO CHE

– il Consiglio dell'Unione Europea ha emanato in data 12 luglio 1999 la Raccomandazione n. 1999/519/CE relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 Ghz, affermando come sia imperativo proteggere i singoli cittadini dagli effetti negativi sulla salute che possono derivare dall'esposizione ai campi elettromagnetici, come si ritenga necessario istituire un quadro comunitario in relazione alla protezione della popolazione con aggiornamenti, valutazioni, e analisi periodiche degli impatti sulla salute anche in funzione dell'evoluzione tecnologica, chiedendo agli Stati membri di considerare anche i rischi nel decidere strategie e promuovendo la più ampia diffusione dell'informazione alla popolazione su effetti e provvedimenti di prevenzione adottati;

– la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici è regolamentata in Italia dalla Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 che si pone l'obiettivo di:

1. assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;
 2. promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione del trattato istitutivo dell'Unione Europea;
 3. assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003 sono stati fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 Ghz, applicando l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella Raccomandazione n. 1999/519/CE con una riduzione dei valori limite e di

attenzione per tenere conto, almeno a livello macroscopico, anche degli effetti a lungo termine non presi in considerazione nella Raccomandazione stessa;

– la Direttiva Europea 2013/35/UE del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), recepita in Italia con D.Lgs. n. 159 del 1° agosto 2016 con la modifica del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, con lo scopo di assicurare salute e sicurezza individuale di ciascun lavoratore e definire una piattaforma minima di protezione per i lavoratori nell'Unione Europea;

– il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 “ Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” nel relativo allegato: Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione ovvero Piano d'azione nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP), prevede che al fine di ridurre il più possibile l'esposizione indoor a campi magnetici ad alta frequenza (RF) occorra dotare i locali di sistemi di trasferimento dati alternativi al wi-fi, es. la connessione via cavo o la tecnologia Powerline Communication (PLC);

VISTO:

– che il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ad esito della consultazione pubblica avviata con delibera n. 89/18 CONS, ha approvato con delibera n° 231/18/CONS le procedure per l'assegnazione e le regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G);

– che il 5G (acronimo di 5th Generation) si basa su microonde e radiofrequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici, anche dette “onde millimetriche”, che comportano due implicazioni principali: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessità di un maggiore numero di ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio indoor;

– che le radiofrequenze del 5G sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l'ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi alle decine di migliaia di Stazioni Radio Base ancora operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, G, 4G oltre alle migliaia di ripetitori Wi-Fi attivi;

– che il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione europea, affermando come il “5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche” ha evidenziato un chiaro segnale agli Stati sui pericoli socio-sanitari derivabili dall'attivazione ubiquitaria del 5G (che rileva gravissime criticità, in parte conosciute sui problemi di salute e sicurezza dati) confermando l'urgente necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia 5G;

– che il Parlamento europeo, nella Risoluzione del 2009 e l'Assemblea del Consiglio d'Europa con la Risoluzione n° 1815 del 2011, hanno richiamato gli stati membri a riconoscere l'elettrosensibilità come una disabilità, al fine di dare pari opportunità alle persone che ne sono colpite;

– che riscontrati gli “effetti nocivi sulla salute umana”, il 5 Gennaio 2019 il Tar del Lazio ha condannato i ministeri della salute, ambiente e pubblica istruzione a promuovere una

adeguata campagna informativa “avente ad oggetto l’individuazione delle corrette modalità d’uso degli apparecchi di telefonia mobile”, mentre una serie di sentenze emesse nell’ultimo decennio dalla magistratura internazionale e italiana attestano il danno da elettrosmog, l’elettrosensibilità e il nesso causale telefonino-cancro anche oltre ogni ragionevole dubbio (da ultimo la Corte di appello di Torino, sez. Lavoro, con la sentenza del 3.12.2019, confermando la sentenza emessa in primo grado, ha affermato la natura professionale di un neurinoma acustico);

– che l’Istituto Superiore della Sanità nel Rapporto Istisan 19/11 dichiara che la IARC (International Agency for Research on Cancer) ha classificato i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l’uomo;

– che il 1° novembre 2018 il National Toxicology Program ha diffuso il rapporto finale di uno studio su cavie animali dal quale è emersa una “chiara evidenza che i ratti maschi esposti ad alti livelli di radiazioni da radiofrequenza, come 2G e 3G, sviluppano rari tumori delle cellule nervose del cuore”. Il rapporto aggiunge anche che esistono anche “alcune evidenze di tumore al cervello e alle ghiandole surrenali” e che qui si sta parlando ancora di 2G e 3G;

– che, nel marzo 2018, inoltre, sono stati diffusi i primi risultati dello studio condotto in Italia dall’istituto Ramazzini di Bologna (Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni), che ha considerato l’esposizione alle radiofrequenze della telefonia mobile mille volte inferiori a quelle utilizzate nello studio sui telefoni cellulari del National Toxicology Program, riscontrando gli stessi tipi di tumori. Infatti, sono emersi aumenti statisticamente significativi nell’incidenza degli Schwannomi maligni, tumori rari delle cellule nervose del cuore, nei ratti maschi del gruppo esposto all’intensità di campo più alta, 50 V/m. Inoltre, gli studiosi hanno individuato un aumento dell’incidenza di altre lesioni, già riscontrate nello studio dell’NTP: iperplasia delle cellule di Schwann e gliomi maligni (tumori del cervello) alla dose più elevata;

– che le radiofrequenze utilizzate nella tecnologia 5G hanno mostrato in molti studi animali una non trascurabile tossicità legata ad effetti biologici, ed in particolare sul DNA, in grado di indurre tumori ed alterazioni di diversi apparati (quali riproduttivo, metabolico, sistema nervoso);

CONSIDERATO che:

– il cosiddetto “Principio di Precauzione”, previsto dall’art. 191 (ex articolo 174 del TCE) nella versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n.C 202 del 7.06.2016, si riferisce ad un approccio della gestione rischio in base al quale, se vi è la possibilità che una data politica o azione possa danneggiare le persone o l’ambiente, e se non c’è ancora consenso scientifico sulla questione, la politica o l’azione in questione non dovrebbe essere perseguita. Una volta disponibili più dati scientifici, la situazione dovrebbe essere riesaminata;

– la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” all’art. 1, comma 1, lettera b), contempla il “principio di precauzione” in subiecta materia stabilendo di: “...attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell’Unione Europea”;

– gli studi sugli effetti biologici delle radiazioni elettromagnetiche della tecnologia 5G sono appena agli inizi e indicazioni preliminari paiono mostrare effetti sulle terminazioni nervose periferiche;

– il 5G è reputato particolarmente pericoloso per il numero straordinariamente elevato di antenne pianificate, per l’altissima energia di uscita utilizzata per garantirne la diffusione,

per le frequenze straordinariamente alte e per le apparenti interazioni di alto livello della frequenza 5G sugli ioni;

PRESO ATTO che:

- è stato dimostrato in quattro studi (Rea 1991 Havas 2006, 2010, McCarty et al. 2011) che è possibile identificare persone con ipersensibilità elettromagnetica e dimostrare che possono essere testati usando risposte obiettive, misurabili, dimostrando che questi soggetti sono realmente ipersensibili se confrontati con i normali controlli;
- che altri studi dimostrano che ci sono veri e propri cambiamenti fisiologici nei soggetti con Elettrosensibilità e che due studi (De Luca, Raskovic, Pacifico, Thai, Korkina 2011 e Irigaray, Caccamo, Belpomme 2018) hanno dimostrato che le persone elettrosensibili hanno alti livelli di stress ossidativo e una prevalenza di alcuni polimorfismi genetici, che potrebbero suggerire una predisposizione genetica;
- il Parlamento Europeo nella Risoluzione del 2009 e 1° Assemblea del Consiglio d'Europa con la Risoluzione n° 1815 del 2011 hanno richiamato gli stati membri a riconoscere l'Elettrosensibilità come una disabilità, al fine di dare pari opportunità alle persone che ne sono colpite;

PRESO ATTO CHE:

- la sentenza del TAR Lazio n. 500 del 15 gennaio 2019 ha imposto l'obbligo di procedere a campagne di informazione ed educazione ambientale previste dall'articolo 10 comma 1 della Legge 36/2001, condannando i Ministeri Ambiente, Salute e Istruzione ad ottemperare;
- secondo l'Organizzazione mondiale della sanità circa il 3% della popolazione è affetta da problemi di elettrosensibilità (per l'Istituto di medicina sociale e preventiva dell'Università di Berna gli elettrosensibili arrivano al 5% degli elvetici mentre in Svezia studi indicano tale valore nel 10%);
- a ottobre 2013 la Regione Basilicata ha considerato l'elettrosensibilità come malattia rara e la inserisce nell'elenco delle esenzioni per i costi delle prestazioni sanitarie;

PRESO ATTO inoltre che i gestori di telefonia mobile stanno provvedendo alla richiesta di rilascio di autorizzazione per l'installazione di un nuovi impianti di telefonia mobile (art. 87 bis del D.Lgs 259/2003 e smi), con tecnologia 5G, o sue varianti, quali 4G+, 4GPlus, 4G Evoluto;

CONSIDERATO che:

- il 5G (e le sue varianti) parrebbe essere una tecnologia potenzialmente pericolosa perché si basa su microonde a frequenze più elevate delle precedenti versioni, anche dette onde millimetriche, con due implicazioni ovvie: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessità di più ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio indoor (negli USA hanno stimato un impianto ogni 12 edifici);
- gli studi sugli effetti biologici di questo tipo di radiazione elettromagnetica sono appena agli inizi e indicazioni preliminari (sono sperimentate in Russia per le terapie del dolore) paiono mostrare effetti sulle terminazioni nervose periferiche (stanchezza, sonnolenza e parestesia).

ATTESO che proprio per il carattere di novità, sperimentazioni del genere dovrebbero valutare l'impatto e prendere in considerazione il rischio attribuibile a tale intervento prima che lo stesso sia realizzato, potendo fare ancora valutazioni ex-ante sul se e come realizzarlo;

ATTESO che il progetto stesso, che contestualmente all'attivazione, dovrebbe prevedere uno stretto monitoraggio sanitario su un campione di popolazione residente e non per individuare l'insorgenza di possibili effetti collaterali indesiderati; per la valutazione ex-ante viene utilizzata la Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) che rappresenta una combinazione di procedure, metodi e strumenti con i quali si possono stimare gli effetti potenziali complessivi, diretti o indiretti, di una politica, di un piano, di un programma o di un progetto sulla salute di una popolazione;

CONSIDERATO che malgrado la sperimentazione del 5G sia già stata avviata, non esistono studi che, preliminarmente alla fase di sperimentazione, dovrebbero doverosamente fornire una valutazione del rischio sanitario e per l'ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi a quelle esistenti;

ATTESO che:

- spetta al Sindaco la responsabilità penale, civile, amministrativa, di accertarsi nelle competenti sedi, per le conseguenze di ordine sanitario, che dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine nella popolazione residente nel territorio comunale;
- spetta al Sindaco, nella sua veste di ufficiale di Governo e massima autorità sanitaria locale in ossequio all'art. 32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibili per i cittadini, di adottare le migliori tecnologie disponibili e di assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibili, eliminare l'inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione;
- proprio per il carattere di novità rivestito dall'avvio della tecnologia 5G abbinata alla mancanza di riscontri da parte della comunità scientifica sulle potenziali ripercussioni sulla salute umana, si ritiene necessario, al fine di prevenire qualsiasi rischio per la popolazione interessata, emettere a scopo precauzionale ed in prima battuta, specifica Ordinanza di divieto di sperimentazione e/o installazione di impianti con tecnologia 5G nel territorio di competenza, rimandando la definizione della problematica in esame all'attenzione del Consiglio Comunale, anche in relazione agli esiti degli studi in corso.

RITENUTO, nelle more dei diversi studi e delle iniziative istituzionali fino all'acquisizione di dati certi e inconfutabili circa la innocuità di detta sperimentazione, sussistere tutte le motivazioni per vietare la sperimentazione e/o la installazione di impianti con tecnologia 5G sul territorio del Comune di Bordighera;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 50 co. 5 del D.Lgs. 267/2000;

Tanto premesso, visto e considerato;

ORDINA

Il divieto a chiunque dell'installazione e attivazione sul territorio Comunale di impianti con tecnologie 5G e sue varianti, quali 4G+, 4GPlus, 4G Evoluto:

- fino alla emanazione della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall'International Agency for Research on Cancer, applicando il principio di precauzione sancito dall'Unione Europea, prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l'industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per la salute dell'uomo;
- fino alla emanazione della metodologia per le valutazioni preventive definite da ISPRA/ARPA.

La sospensione dei procedimenti amministrativi per l'installazione e attivazione sul territorio Comunale di impianti con tecnologie 5G e sue varianti, quali 4G+, 4GPlus, 4G Evoluto, fino all'emanazione degli atti sopra indicati.

AVVISA

Gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on l

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 è il Segretario Generale/Dirigente del Settore Tecnico;

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 quarto comma della legge 7 agosto 1990 n.241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, con sede in Genova, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro e non oltre 120(centoventi), giorni dalla data di pubblicazione

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata:

- all'Albo Pretorio on-line;
- sul sito Web comunale;

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Imperia: protocollo.prefim@pec.interno.it
- Autorità delle Garanzie nelle comunicazioni: info@agcom.it

-e,p.c.:

- Presidente della repubblica: protocollo.centrale@pec.quirinale.it
- Presidente del Consiglio dei Ministri: presidente@pec.governo.it
- Ministro della salute: segreteriaministro@sanita.it
- Ministero dello Sviluppo economico: segreteria.capogabinetto@mise.gov.it
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: segreteria.ministro@mit.gov.it
- Ministro dell'Interno: caposegreteria.ministro@interno.it
- Presidente della Giunta Regione Liguria
presidente@regione.liguria.it protocollo@pec.regione.liguria.it,
- ARPAL: arpal@pec.arpal.liguria.it

-Alla Stazione Comando Carabinieri di Bordighera tim21224@pec.carabinieri.it

-Alla Polizia Municipale di Bordighera

IL SINDACO

Dott. Vittorio Ingenito

firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. n. 82/2005